

**REGOLAMENTO (CE) N. 1789/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 luglio 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria, e della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1390/94, se nel corso dell'anno 4 dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi

rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1390/94 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1994, ammontano a:

- 2 398,0 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 809,0 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 120,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 495,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.